

COMUNE DI
SAN PIETRO INFINE

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE

N. 4

DATA

30/04/2016

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza straordinaria di 1^a convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016. CONFERMA.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore 11.00 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati, con comunicazione prot.n.1188 del 22.04.2016 per la seduta oggi i Consiglieri comunali. All'inizio della trattazione dell'argomento, all'appello risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 VECCHIARINO GIUSEPPE EUGENIO	X		8 FUOCO MARIANO	X	
2 PERRONE PASQUALE	X		9 PIROLLO BERNARDO	X	
3 DI FLORIO MARIA ANTONIETTA	X		10 MASELLA SERGIO	X	
4 NARDELLI GIOVANNI	X				
5 FACCENDA PAOLA	X				
6 COLELLA LAURA		X			
7 GALVIVI ENRICO	X				
			TOTALI	9	1

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Carmela Barbiero che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Eugenio Vecchiarino, in qualità di sindaco pro-tempore il quale riscontrata la validità della seduta, dal numero degli intervenuti invita i consiglieri a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti, sull'argomento in trattazione, i seguenti interventi ripresi per sintesi:

Vecchiarino- sindaco- illustra la proposta evidenziando come le aliquote IMU e TASI, a differenza dei comuni vicini, siano ferme da due anni e contenute nei limiti strettamente obbligatori per assicurare il pareggio del bilancio;

Fuoco- rileva che il comune non ha proposto di fissare aliquota per i terreni agricoli i quali non possono considerarsi ricompresi in *altri immobili*.

Il segretario risponde che il Comune è compreso nella Circolare MF del 1993, per cui i terreni agricoli, dal 2016, non dovrebbero essere soggetti al pagamento ma, qualora così non fosse, a mente della risoluzione dell'agenzia delle entrate del 2014, l'aliquota è quella ordinaria.

Fuoco - rileva ancora che è vero che i comuni vicini hanno aliquote più alte, però essi non beneficiano di entrate consistenti derivanti da violazione al codice della strada. Propone perciò l'azzeramento dell'aliquota TASI, chiedendo al Sindaco di sottoporre a votazione la proposta.

Dato atto del seguente esito della votazione sulla proposta del consigliere Fuoco: favorevoli 3, astenuti 1 (Faccenda), contrari 5 (Vecchiarino, Perrone, Di Florio, Nardelli, Galvivi);

Vista la seguente proposta di deliberazione, sulla quale sono stati acquisiti i pareri istruttori che si riportano in calce:

PREMESSO che il comma 1, dell'art.151 del T.U.E.L. D.Lgs.n.267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Con D.M. 28 ottobre 2015 del seguente tenore: "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine di presentazione del Documento Unico di Programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Sicilia il Ministro ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze, infatti, in via automatica, sono prorogati alla stessa data (31 marzo 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno in data 1 marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (Legge n.208/2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, con eccezione per la TARI, in particolare: "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2014, n.311, e all'articolo 2, commi 79, 80,83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n.191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali

incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64 e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.267/2000.”;

VISTO quel che prevede la medesima legge di stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI

- a) art.1, comma 14, legge n.208/2015: viene eliminata la TASI sulla prima casa (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) –comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categoria catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: “53. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”. 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.”;

IMU

- a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di

proprietà nello stesso comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che, il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.”;

- b) comma 13: nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 1 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
 - a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.”
- c) comma 25: cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria: “25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è abrogato.”;
- d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati” (vedi testo sopra riportato);
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (vedi testo sopra riportato);

TUTTO CIO' premesso e considerato;

VISTE:

- la delibera di C.C. n.18 del 19/08/2015 ad oggetto: “Approvazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015”;
- la delibera di C.C. n.26 del 21/12/2015 ad oggetto: “Delibera C.C. n.18 del 19/08/2015 ad oggetto: “Approvazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015”. Annullamento in autotutela”;

RICHIAMATA altresì la delibera di G.C. n.10 del 21/03/2016 con la quale la Giunta Comunale proponeva la conferma delle aliquote IMU e TASI per l'anno 2016, come vigenti al 2014 e 2015;

VISTE le disposizioni vigenti in materia;

CON VOTI favorevoli n. 5, contrari n. 3 (Fuoco, Pirolo, Masella), astenuti 1 (Faccenda) espressi nei modi e forme di legge:

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) DI PRENDERE ATTO della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016 che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, con eccezione per la TARI;
- 2) DI APPROVARE E CONFERMARE pertanto per l'anno 2016 le medesime aliquote relative a TASI e IMU nelle stesse percentuali dell'anno 2015 ovvero:

TASI

Fattispecie	Aliquota
Aliquota unica	1‰

Tasi a carico dell'occupante 20%

Tasi a carico del titolare di diritto reale 80%

IMU

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (solo cat.A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7) nel limite di una categoria	4,0‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,0‰
Unità immobiliari e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da: - anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente - cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse risultino non locate	4,0‰
Altri immobili	8,6‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 3) DI DARE ATTO che il versamento delle imposte dovrà essere effettuato esclusivamente tramite modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- 4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di escutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.2011 del 6/12/2011 convertito in Legge n.214/2011 e della nota MEF prot.n.5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 5) DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016. CONFERMA.

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Interessato
f.to vice-sindaco Pasquale Perrone

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis T.U.E.L. in ordine alla regolarità contabile, il responsabile del servizio di ragioneria ha espresso parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to vice-sindaco Pasquale Perrone

Letto, confermato, sottoscritto
Il Presidente
f.to dr. Giuseppe E. Vecchiarino

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Carmela Barbiero

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 30.05.2016

Il segretario comunale
dott. Carmela Barbiero

Prot. n. 1644

X Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

~~la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 T.U.E.L.~~

Li 30.05.2016

Il segretario comunale
f.to dott. Carmela Barbiero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li _____

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
